

LEGGE DI BILANCIO 2022: INDICAZIONI PER I PRIVATI

Si esaminano le principali disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 a favore dei privati

Informativa n.	5/2022
Riferimenti normativi	Legge n. 234 del 30/12/2021 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31/12/2021, c.d. "Legge di bilancio 2022" Legge n. 178/2020 c.d. "Legge di bilancio 2021" Legge n. 205/2017 c.d. "Legge di bilancio 2018" D.L. n. 73/2021 (c.d. "Decreto Sostegni-bis")



Con le Informative Unistudio nr. 2/2022 e 4/2022 sono state analizzate le principali disposizioni introdotte a favore delle imprese ed esercenti arti e professioni introdotte dalla “Legge di bilancio 2022”.
Oggetto della presente Informativa sono invece le novità in materia fiscale relative alle persone fisiche.

La nuova IRPEF

Con decorrenza dall’1/01/2022, viene introdotta una riforma dell’IRPEF al fine di ridurre l’imposizione fiscale così articolata:

- modifiche agli scaglioni di reddito imponibile e alle aliquote applicabili;
- modifica delle detrazioni d’imposta per tipologie di reddito;
- modifica del “trattamento integrativo della retribuzione”.

Nuovi scaglioni di reddito imponibile e aliquote IRPEF

Le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile vengono così rimodulate:

ALIQUOTE IRPEF DAL 2022	
SCAGLIONI DI REDDITO	ALIQUOTA
Fino a 15.000€	23%
Oltre i 15.000€ e fino a 28.000€	25%
Oltre i 28.000€ e fino a 50.000€	35%
Oltre i 50.000€	43%

ALIQUOTE IRPEF FINO AL 2021	
SCAGLIONI DI REDDITO	ALIQUOTA
Fino a 15.000€	23%
Oltre i 15.000€ e fino a 28.000€	27%
Oltre i 28.000€ e fino a 55.000€	38%
Oltre i 55.000€ e fino a 75.000€	41%
Oltre i 75.000€	43%

Nei modelli 730/2022 e Redditi 2022 riferiti al periodo di imposta 2021 si applicano le vecchie aliquote sopra illustrate.

Modifiche alle detrazioni d’imposta

Vengono modificate le detrazioni d’imposta relative:

- ai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e ad alcuni redditi assimilati;
- ai redditi derivanti da pensioni;
- ai redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato;
- ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi d’impresa e ad alcuni redditi diversi.

Modifiche al “trattamento integrativo della retribuzione”

Viene disposta la modifica della disciplina del “trattamento integrativo della retribuzione”, il c.d. “bonus di 100,00 euro al mese” previsto a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati.

Il bonus era riconosciuto ai soggetti con un reddito complessivo non superiore a 28.000,00 Euro.

La “Legge di bilancio 2022” modifica il limite di reddito complessivo riducendolo a 15.000,00 euro.

Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000,00 ma non a 28.000,00 euro, viene invece introdotta una particolare “clausola di salvaguardia” al fine di tutelare situazioni di “incapienza”.

Bonus affitto under 31

Con decorrenza dai contratti stipulati dall’1/01/2022, viene maggiormente agevolata la disciplina a favore dei giovani che stipulano contratti di locazione ad uso abitativo.

Viene infatti prevista, per i primi quattro anni di durata contrattuale (per i contratti stipulati fino al 31/12/2021 era per i primi tre anni), una **detrazione dall’imposta lorda** se si rispettano i seguenti requisiti:

- giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti;
- reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro;
- stipula di un contratto di locazione ai sensi della Legge n. 431/1998 (c.d. contratto di locazione di immobile ad uso abitativo) per l’intera unità immobiliare o porzione di essa da destinare a propria residenza e sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati.

La detrazione d'imposta spetta nella misura di euro 991,60, per i primi quattro anni di durata del contratto ovvero, se superiore, nella misura pari al 20% dell'ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di euro 2.000,00 di detrazione.

Si precisa che la detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale.

Agevolazione prima casa under 36

Come noto, il "Decreto Sostegni-bis" (si veda per i relativi dettagli l'Informativa Unistudio n. 25/2021) ha previsto, temporaneamente, per gli atti di acquisto a titolo oneroso della proprietà di "prime case", ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, e per gli atti di acquisto o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali se stipulati:

- a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato;
- che hanno un valore dell'ISEE non superiore a 40.000,00 Euro annui.

Qualora invece gli atti traslativi di cui sopra siano soggetti ad IVA, è attribuito agli acquirenti, aventi i medesimi requisiti di età e di reddito sopraindicati, un credito d'imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto.¹

Inoltre, per i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni sopra indicate e sempreché la sussistenza delle stesse risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo, è prevista sempre temporaneamente l'esenzione dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

In precedenza le disposizioni sopraindicate si applicavano agli atti stipulati tra il 26/05/2021 e il 30/06/2022.

Ora la "Legge di bilancio 2022" proroga l'agevolazione sino al **31/12/2022**.

Si ricorda che in caso di insussistenza delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni o di decadenza dalle stesse, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria e una sanzione del 30%.

Investimenti in PIR

I piani di risparmio a lungo termine (PIR) sono una specifica tipologia di investimento non imprenditoriale destinato alle persone fisiche residenti in Italia.

È previsto un regime fiscale agevolato, ossia:

- la detassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, percepiti da persone fisiche derivanti da investimenti detenuti in PIR per almeno 5 anni;
- l'esenzione dall'imposta sulle successioni relativa agli strumenti finanziari che compongono il piano in caso di trasferimento a causa di morte.

La "Legge di bilancio 2022" incrementa i limiti di investimento nei piani di risparmio a lungo termine (PIR).

Dal 2022, quindi, è stato stabilito che le persone fisiche non possano investire nei PIR più di 40.000,00 Euro l'anno (prima il limite era 30.000,00) e 200.000,00 Euro complessivamente (prima il limite era 150.000,00).

Cordiali saluti.

¹ Il credito d'imposta può alternativamente:

- essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto;
- essere utilizzato in compensazione.

Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.